SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 56**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Determinazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata 1986-87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1986-87, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1988
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 301

ANNATA AGRARIA 1986-87

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario (1):*
Balilla Elio Selenio	Balilla o Elio o Selenio
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino (1):*
Lido Rosa Marchetti Titanio (2)	Lido o Rosa Marchetti o R.M. o Titanio (2)
Alfa Argo Balilla grana grossa o Balilla g.g. (2) Cripto Italico Lomellino (2) Monticelli (2) Padano (Bahia) Piemonte (2) Romeo (2) Rubino (2)	Alfa o Argo o Balilla grana grossa (2) o Balilla g.g. (2) o Cripto o Italico o Lomellino (2) o Monticelli (2) o Padano o (Bahia) o Piemonte (2) o Romeo (2) o Rubino (2)
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino (1):*
Ribe (Euribe) Ringo	Ribe o (Euribe) o Ringo
Ariete Bonnet Bell Europa Giara Molo Pierina Marchetti Riva Smeraldo Veneria Zenit	Ariete o Bonnet Bell o Europa o Giara o Molo o Pierina Marchetti o Riva o Smeraldo o Veneria o Zenit
Belgioioso	Belgioioso
S. Andrea	S. Andrea
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino (1):*
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Gritna (2) Koral Onda Silla Strella	Gritna (2) o Koral o Onda o Silla o Strella

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario (1):*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Gody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino (1):*
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino (1):*
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «tabella» relativa all'annata agraria 1987-88 (campagna commerciale 1988-89).

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà e del gruppo stesso.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Titanio: semilunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla g.g.: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente o breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Lomellino: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Monticelli: semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione schiacciata.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Piemonte: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Romeo: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rubino: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Bonnet Bell: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Giara: lunga - semiaffusolata - media - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Molo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Pierina Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Zenit: lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione schiacciata.

Belgioioso: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centra laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Koral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Gritna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Silla: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5,00% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppo semifino, fino e superfino:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo impurità varietali 5,00%)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostenze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo».

La dichiarazione di riso «ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%.
Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) *Impurità varietali*: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà.
La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.
Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali.
Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, bruno, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hano subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1988.

Adeguamento automatico, per l'anno 1988, dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi del 22 dicembre 1979, n. 682; 11 febbraio 1980, n. 18; 4 maggio 1983, n. 165 e 22 luglio 1984, n. 392, in base alle quali l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, è equiparata, nella misura e nelle relative modalità di adeguamento, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, nonché secondo la tabella *E*, lettera *A*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 concernente l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che, innovando il meccanismo di adeguamento automatico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, stabilisce, tra l'altro, che tale nuovo meccanismo non si estende a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti;

Ritenuto di dover determinare, per l'anno 1988, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, la quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, agli effetti dell'adeguamento dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti;

Vista la proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La quota dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, è determinata, per l'anno 1988, nella misura del + 3, quale adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 6, lettera *A*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i ciechi civili assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 382

88A1006

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 febbraio 1988, n. 62.

Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonché la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonché la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Ministro: ZANONE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO NONCHÈ LA DURATA DEI CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLE TRE FORZE ARMATE.

PARTE I

CRITERI GENERALI

Art. 1.

1. Gli ufficiali dì complemento di prima nomina sono reclutati a domanda tra i giovani in possesso di specifici requisiti, previa ammissione e superamento di appositi corsi di formazione (corsi allievi ufficiali complemento: corsi AUC) e di eventuali tirocini, di durata variabile a seconda della Forza armata.

2. Al termine dei corsi AUC e degli eventuali tirocini di cui al comma 1 gli allievi nominati sottotenenti o guardiamarina sono destinati a prestare servizio di prima nomina fino al compimento della ferma di leva. Detta ferma decorre dalla data di inizio del corso.

Art. 2.

1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è accertato per l'ammissione ai corsi AUC e verificato durante lo svolgimento dei corsi stessi, mediante le operazioni di selezione e le valutazioni indicate nei successivi articoli.

2. In relazione alle funzioni che il futuro ufficiale dovrà assolvere nella Forza armata e nell'Arma o Corpo di assegnazione costituiscono oggetto di selezione e valutazione:

a) le qualità fisiche;

b) le qualità culturali, che vanno valutate essenzialmente in base ai titoli di studio;

c) le qualità morali, di carattere e psico-attitudinali.

Art. 3.

1. Il numero dei giovani da nominare sottotenenti o guardiamarina di complemento di prima nomina è stabilito in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata.

PARTE II

ESERCITO

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 4.

1. Il numero di ammessi ai corsi AUC è maggiorato, rispetto all'entità di cui all'art. 3, di una adeguata aliquota per tener conto, corso durante, delle presumibili perdite calcolate su basi statistiche e delle esigenze di selezione.

2. Il numero e le sedi dei corsi AUC nonché la ripartizione dei giovani da ammettervi sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

3. I corsi AUC sono indetti dal Ministero della difesa con bandi pubblicati nel Giornale ufficiale. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministero della difesa ha la facoltà di sopprimere qualsiasi corso precedentemente indetto, di trasferire i giovani da un corso all'altro, di apportare modifiche al numero dei posti messi a concorso.

Art. 5.

1. I corsi AUC dell'Esercito comprendono:

a) corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazone: hanno la durata minima di ventuno settimane. Gli aspiranti all'Arma dei carabinieri seguono i regolari corsi presso le scuole AUC salvo quanto stabilito al successivo art. 7, svolgendo l'addestramento previsto per le rispettive Armi di assegnazione;

b) corsi AUC del Corpo sanitario e del Corpo veterinario: hanno la durata minima di dieci settimane;

c) corsi AUC del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari): hanno la durata minima di dieci settimane.

Art. 6.

1. Gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, all'atto in cui vengono sottoposti alla selezione attitudinale di cui all'art. 13, possono chiedere l'assegnazione ad un'Arma o Corpo.

2. La selezione ai corsi viene effettuata d'autorità dal Ministero della difesa in relazione alle aliquote stabilite di volta in volta dallo stato maggiore Esercito, alle risultanze della selezione fisio-psico-attitudinale, al titolo di studio posseduto da ciascuno e, infine, al desiderio manifestato al riguardo dagli aspiranti allievi.

Art. 7.

1. Gli aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri devono presentare altra apposita istanza diretta al comando generale di tale Arma.

2. Al fine dell'eventuale conseguimento della nomina a sottotenente dei carabinieri gli allievi ufficiali di complemento che abbiano prodotto regolare domanda sono sottoposti durante il corso ad una prova di selezione specifica sulla base del profilo attitudinale per l'ufficiale di complemento dell'Arma. I pareri gerarchici (comandanti di compagnia, battaglione e scuola) ed il giudizio riportato nella prova di selezione attitudinale specifica concorrono alla formazione di una graduatoria degli aspiranti da parte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

3. La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sulla base della graduatoria di cui al comma 2 determina gli allievi ufficiali di complemento prescelti per il passaggio nell'Arma dei carabinieri.

4. Gli allievi ufficiali di complemento prescelti completano il corso nel mese antecedente la nomina a sottotenente di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri. Coloro che a fine corso risultano idonei sono nominati sottotenenti di complemento nell'Arma stessa; i non idonei sono restituiti all'Arma di provenienza per ultimarvi gli obblighi di leva.

Titolo II

REQUISITI

Art. 8.

1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ai corsi AUC di cui al presente decreto i giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, di cui al successivo art. 10, che si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) militari in congedo illimitato provvisorio;

b) militari alle armi;

c) militari che abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato, limitata ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza e ruolo commissari) di amministrazione e del Corpo tecnico;

d) giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva, purché compiano il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono nominati sottotenenti.

2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC, i militari di cui al comma 1 lettere *a), b)* e *c)*, non devono aver superato il 37° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento.

3. I sottufficiali ed i graduati di truppa devono rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono, però, ripristinati nel grado precedentemente rivestito, qualora vengano dimessi dai corsi per un motivo qualsiasi o non conseguano la idoneità al grado di sottotenente.

4. Ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) possono essere anche ammessi:

a) giovani laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, qualora ne facciano esplecita documentata domanda, indipendentemente dalla possibilità di concorrere anche per l'ammissione ai corsi AUC del Corpo sanitario (medici o farmacisti) e di quello veterinario in rapporto al titolo di studio da ciascuno di essi posseduto;

b) gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari) che non conseguano l'ammissione a tali corsi per mancanza di posti disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai corsi delle varie Armi è data facoltà di rinunciarvi per concorrere all'ammissione al successivo corso AUC del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari). Coloro che non sono ammessi né a un corso AUC del Corpo di commissariato (ruolo commissari), né al corrispondente corso AUC delle varie Armi possono chiedere di concorrere nuovamente solo per il successivo corso AUC delle varie Armi.

5. I giovani concorrenti per la prima volta per un corso AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere rinviati a concorrere per il corso successivo, fermo restando quanto disposto al comma 4, senza essere sottoposti a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali e qualora dichiarino di volersi avvalere di tale possibilità entro il termine che sarà fissato dal distretto militare nella comunicazione di non ammissione.

Art. 9.

1. Non sono, comunque, ammessi ai corsi:

a) i giovani che non siano in possesso dei requisiti richiesti;

b) i giovani che siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in vigore a meno che rinuncino, nella forma e con le modalità prescritte, ai benefici loro concessi;

c) i giovani che comunque non abbiano conseguito l'idoneità alla nomina a sottotenente di complemento in uno dei precedenti corsi;

d) i giovani già giudicati non idonei in sede di selezione fisio-psico-attitudinale in uno dei precedenti concorsi;

e) i giovani che per due volte, anche non consecutive, non abbiano potuto ottenere l'ammissione ai corsi AUC per mancanza di posti disponibili;

f) i giovani che abbiano ottenuto di recedere per due volte, anche non consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi AUC, salvo casi di eccezionale gravità che dovranno essere segnalati dai comandi di regione militare al Ministero per le decisioni di merito.

2. Le domande dei giovani che comunque fruiscono di un periodo di temporanea inidoneità fisica debbono essere accettate con riserva.

3. In ogni caso non debbono essere accettate le domande dei giovani che abbiano riportato coefficiente «4» in una delle caratteristiche somato-funzionali in sede di visita medica quali militari di truppa.

4. Ai fini dell'esclusione dai corsi AUC i motivi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 si cumulano fra loro.

5. Gli aspiranti non ammessi ai corsi per mancanza di posti disponibili potranno, ove lo desiderino, rimanere in congedo illimitato provvisorio per concorrere all'ammissione al corso successivo, salvo i casi previsti dalla circolare relativa alla chiamata alle armi dei contingenti per l'Esercito e l'Aeronautica, diramata dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

Art. 10.

1. Per l'ammissione ai corsi AUC è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) Armi e Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore;

b) Corpi sanitario e veterinario:

(1) medici: laurea in medicina e chirurgia, con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

(2) farmacisti: laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, con abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

(3) veterinari: laurea in medicina veterinaria, con abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

c) Corpi tecnico e di commissariato (ruolo commissari):

(1) Corpo tecnico: laurea in ingegneria, chimica, chimica industriale, fisica, scienze biologiche, matematica, geologia, astronomia, scienze dell'informazione;

(2) Corpo di commissariato (ruolo commissari): laurea in giurisprudenza, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, scienze agrarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, chimica, chimica industriale, scienze delle preparazioni alimentari.

2. I relativi bandi di concorso stabiliranno i diplomi di laurea ed i rispettivi indirizzi richiesti per ciascuno dei corsi AUC di cui al comma 1, lettera *c)*.

Titolo III

SELEZIONE

Art. 11.

1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC si effettua tenendo conto delle caratteristiche fisiche e psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacità dimostrate durante la frequenza dei corsi AUC.

Art. 12.

1. Per i concorrenti ai corsi AUC è richiesta spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa.

2. Gli accertamenti dovranno essere effettuati attenendosi a quanto richiesto dalla scheda sanitaria completa di tutti gli elementi rilevati obiettivamente o mediante indagini speciali, tenendo inoltre presente che:

a) i profili sanitari minimi per essere dichiarati idonei quali aspiranti allievi ufficiali di complemento, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

	Statura ST	Costituzione CO	Apparato cardio-circolatorio AC	Apparato respira-torio AR	Apparati vari AV	Locomozione superiore LS	Locomozione inferiore LI	Vista VS	Udito AU
Armi-Corpi: Automobilistico, di amministr e di comm. (u. sussistenza)	2 (m 1,65)	2	2	2	2	2	2	2	2
Corpi: Tecnico, sanitario, veterinario e di commiss. (u. commissari)	2 (m 1,65)	3	2	2	2	2	2	3	2

b) il limite minimo di statura per l'Arma dei carabinieri è fissato in metri 1,70;

c) per quanto riguarda la costituzione:
(1) per le Armi e per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono richiesti uno sviluppo somatico armonico, una buona prestanza fisica e attitudine dinamica, un perimetro toracico da cm 85 (profilo 2);
(2) per i Corpi tecnico, sanitario, veterinario e di commissariato (ufficiali commissari) sono richiesti un normale sviluppo somatico ed un perimetro toracico da cm 83 (profilo 3);

d) per quanto riguarda la funzione visiva:
(1) per le Armi e per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ufficiali di sussistenza) gli aspiranti devono avere acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normale (profilo 2);
(2) per i Corpi tecnico, sanitario, veterinario e di commissariato (ufficiali commissari) gli aspiranti devono avere acutezza visiva uguale o superiore a 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropismo e l'astigmatismo ipermetropico ed a 4 diottrie per l'astigmatismo misto, anche in un solo occhio (profilo 3);
(3) lievi discromatopsie sono compatibili con l'idoneità quale allievi ufficiali di complemento;

e) per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti gli aspiranti devono percepire la voce ordinaria di conversazione da m 6 di distanza da un orecchio almeno e da una distanza non inferiore a m 5 dall'altro (perdita percentuale totale da zero al 20%) (profilo 2);

f) sono causa d'inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria), anche se in forma lieve;

g) in ogni caso dovranno essere eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti gli aspiranti, l'esame schermografico del torace e, quando non sussiste la possibilità di esecuzione di tale esame, quello radiografico.

3. Il giudizio dei collegi medici sarà comunicato seduta stante agli interessati e, in caso di non idoneità, verrà altresì sottoposto alla firma dei medesimi, per l'accettazione, il relativo verbale. Qualora il giudizio di non idoneità non sia accettato, gli aspiranti saranno sottoposti a visita di appello con le modalità che verranno stabilite nel bando di concorso.

Art. 13.

1. L'idoneità psico-attitudinale dei concorrenti è accertata presso i gruppi selettori speciali AUC immediatamente dopo l'avvenuto accertamento dell'idoneità fisica.

2. Gli accertamenti comprendono:

a) una serie di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale e le qualità caratterologiche;

b) un colloquio psicologico individuale, dal quale sia possibile ricavare anche indicazioni sul successivo impiego.

Titolo IV

AMMISSIONE AI CORSI E NOMINA A SOTTOTENENTE

Art. 14.

1. L'ammissione ai corsi è disposta in relazione al numero dei posti disponibili ed ha luogo sulla base delle graduatorie compilate dal Ministero della difesa, tenendo conto delle qualità fisiche, delle risultanze delle prove psico-attitudinali e del titolo di studio degli aspiranti; le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

2. Il punteggio finale che dà luogo alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1, discende dalla somma del punteggio ottenuto nei test psico-attitudinali e degli incrementi da assegnare per:

a) profilo sanitario migliore di quello minimo richiesto;

b) risultanze del colloquio psicologico individuale;

c) titolo di studio:
(1) diploma: in base alla votazione riportata all'esame finale;
(2) esami universitari: in proporzione al numero di esami superati;
(3) diploma di laurea: in relazione alla durata dei corsi di laurea e, per i Corpi tecnico, di commissariato (ruolo commissari), sanitario e veterinario in base alla votazione riportate all'esame finale ed agli ulteriori eventuali titoli.

Art. 15.

1. Durante lo svolgimento dei corsi AUC gli allievi ammessi sono sottoposti ad una rigorosa selezione in modo che proseguano l'addestramento e siano considerati idonei e quindi nominati sottotenenti di complemento al termine dei corsi stessi soltanto gli elementi di spiccata attitudine.

2. La determinazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 avviene sulla base di valutazioni periodiche del rendimento negli studi, delle attività pratiche e ginnico-sportive, dell'attitudine militare e della condotta disciplinare.

3. Gli allievi allontanati durante i corsi sono considerati non idonei alla prosecuzione del corso e sono dimessi con disposizione della Direzione generale per

gli ufficiali dell'Esercito su proposta del comandante dell'Istituto in cui si svolge il corso AUC e reimpiegati dalla Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito.

4. Al termine dei corsi viene compilata, una graduatoria finale per Arma o Corpo o specialità e vengono nominati sottotenenti di complemento soltanto gli allievi che nell'ordine di detta graduatoria risultino compresi nei limiti dei posti di cui all'art. 3. Per i rimanenti allievi si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

PARTE III

MARINA

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 16.

1. Il bando di arruolamento per l'ammissione ai corsi AUC è indetto dal Ministero della difesa e pubblicato sul Giornale ufficiale e sul foglio d'ordini della Marina militare. Della pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il predetto bando è disponibile presso gli uffici di leva delle capitanerie di porto ai quali devono essere presentate le domande di ammissione.

Art. 17.

1. I corsi AUC sono tenuti presso l'Accademia navale nel numero e alle date stabilite dallo stato maggiore della Marina militare.

I predetti corsi si distinguono in corsi per laureati e per diplomati e sono svolti per ciascuno dei seguenti Corpi:

stato maggiore;
genio navale;
armi navali;
commissariato;
capitanerie di porto;
sanitario (riservato esclusivamente ai laureati).

2. La durata dei corsi AUC per laureati e diplomati è di massima di 12 settimane.

Art. 18.

1. Lo stato maggiore della Marina ha la facoltà di:

stabilire le aliquote percentuali degli specifici titoli di studio che danno accesso ai Corpi di cui all'art. 17;

riservare posti:

- nel Corpo di stato maggiore ai giovani diplomati che avanzino domanda di essere ammessi, successivamente alla nomina a guardiamarina di complemento, ai corsi di pilotaggio aereo e che risultino in possesso della specifica idoneità al volo. (L'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo comporta, ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e successive modificazioni, il vincolo di sottoscrivere una ferma volontaria di anni 12 a decorrere dalla data di inizio dei corsi stessi);
- nei Corpi nei quali è previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai diplomati provenienti dal collegio navale «F. Morosini» di Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al concorso;
- nel Corpo di stato maggiore ad ex allievi che abbiano completato la 1ª classe del corso normale (esami esclusi) nel Corpo di S.M. purché non espulsi dalla Accademia navale.

Titolo II

REQUISITI

Art. 19.

1. Per l'ammissione ai corsi AUC di cui all'art. 17 possono concorrere a domanda i giovani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

arruolati di leva nel C.E.M.M.;

militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano già ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso;

arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo «nulla-osta» rilasciato dai competenti distretti militari;

giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purché compiano il 17° anno di età entro il 1° agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC;

siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella *A* ottenuto con votazione superiore a 40 sessantesimi.

Art. 20.

1. Ai corsi AUC non sono ammessi comunque coloro i quali:

non siano in possesso dei requisiti richiesti;

non abbiano conseguito l'idoneità alla nomina a G.M. di complemento in precedenti corsi;

non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti prove psico-attitudinali per l'ammissione all'Accademia navale o nei concorsi per l'arruolamento volontario nella Marina militare;

abbiano già partecipato con esito negativo alle operazioni selettive in due corsi AUC anche non consecutivi;

siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato ed equipollenti o siano stati rinviati dagli stessi per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi.

Titolo III

SELEZIONE

Art. 21.

1. La selezione dei candidati per l'ammissione ai corsi AUC è attuata sulla base delle qualità fisiche, culturali nonché delle caratteristiche psico-attitudinali.

Art. 22.

1. Per i concorrenti è richiesta una spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa. Le qualità fisiche sono accertate da apposita commissione medica nominata dal Ministero, presieduta da un ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore e composta da medici specialisti.

2. Gli accertamenti sanitari sono effettuati con l'osservanza della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, concernente l'«Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», di cui alla tabella *B*.

3. Gli accertamenti sanitari per l'idoneità al volo sono effettuati da competenti organi dell'Aeronautica militare con l'osservanza della normativa in vigore.

Art. 23.

1. L'idoneità e la valutazione psico-attitudinale per l'ammissione ai corsi AUC è accertata da apposita commissione nominata dal Ministero presieduta da un ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore e composta da almeno un ufficiale medico specialista e da un ufficiale perito selettore.

2. Gli accertamenti comprendono una serie di prove, integrate da colloqui individuali, allo scopo di valutare:

a) le facoltà intellettive intese sia come doti di intelligenza, capacità ideativa, rapidità dei processi mentali, capacità di sintesi e di giudizio, adeguato sviluppo del pensiero, sia come doti di cultura e qualità attentive;

b) la stabilità emozionale, intesa come capacità di autocontrollo e stabilità del tono dell'umore, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell'attività e degli ambienti in cui saranno chiamati ad operare;

c) il livello evolutivo globale inteso come maturazione armonica della personalità con riguardo al senso di responsabilità, di autostima, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, al grado di socievolezza, alla partecipazione attiva alla vita collettiva e alle richieste specifiche ambientali.

Titolo IV

AMMISSIONE AI CORSI
E NOMINA AD ASPIRANTE GUARDIAMARINA

Art. 24.

1. Per l'ammissione ai corsi AUC è necessario superare gli accertamenti sanitari e le previste prove psico-attitudinali, di cui agli articoli 22 e 23. I giudizi di non idoneità espressi dalle relative commissioni sono definitivi ed inappellabili e comportano la non ammissione al corso.

2. Il comando dell'Accademia navale provvede a compilare una graduatoria generale degli idonei sulla base del voto del titolo di studio e della valutazione dei risultati delle prove psico-attitudinali. Successivamente lo stesso comando provvede all'assegnazione dei candidati nei vari Corpi fino alla copertura dei posti previsti per il reclutamento, tenuto conto:

della sopracitata graduatoria;

dei posti riservati di cui all'art. 18;

dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di stato maggiore;

delle percentuali di specifici titoli di studio stabilite per il reclutamento di ciascun Corpo.

Subordinatamente al soddisfacimento dei predetti criteri e qualora ritenuto opportuno, sarà tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 25.

1. Gli allievi ammessi ai corsi AUC rinunciano implicitamente alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio concesso dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale momento. Essi rinunciano implicitamente agli altri benefici concessi alla condizione di ammogliato con prole che fosse già in atto o che si dovesse verificare durante il servizio di leva.

Art. 26.

1. I non ammessi ai corsi, coloro che ne sono allontanati per inidoneità od hanno rinunciato a proseguire gli stessi, se appartenenti a classe:

a) non ancora avviata alle armi, sono rinviati al proprio domicilio e ripristinati nella posizione di leva in cui erano prima dell'avviamento al corso AUC;

b) già chiamata alle armi o di cui è prevista la chiamata nell'anno in cui avviene l'esclusione dei predetti corsi, seguono le sorti della propria classe di leva.

2. Coloro che non risultino idonei al termine dei corsi non possono ripeterli, né ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 27.

1. Gli ammessi che al termine dei corsi AUC sono riconosciuti idonei, vengono nominati aspiranti guardiamarina di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale nel grado di guardiamarina, dopo un ulteriore periodo di tirocinio pratico di 4 mesi da svolgere a bordo o a terra e previo giudizio di idoneità espresso dal comando di appartenenza.

2. Il Ministero ha facoltà di prorogare la durata del suddetto tirocinio qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

3. Ai non idonei al tirocinio pratico si applicano le norme stabilite dall'art. 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, che ha approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare».

TABELLA *A*

CORPO DI STATO MAGGIORE

Corsi per laureati.

Laurea in astronomia, discipline nautiche, fisica, interprete e traduttore, matematica, ingegneria, scienze dell'informazione, scienze economiche e marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche.

Corsi per diplomati.

Diploma di istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico nautico (sezione capitani), maturità classica, maturità scientifica.

CORPO DEL GENIO NAVALE

Corsi per laureati.

Laurea in fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria civile, ingegneria nucleare, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria e tecnologie industriali, scienze dell'informazione.

Corsi per diplomati.

Diploma di istituto tecnico industriale (costruzioni aeronautiche, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica), istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità professionale (tecnico industrie meccaniche), istituto tecnico per geometri.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

Corsi per laureati.

Laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, scienze dell'informazione.

Corsi per diplomati.

Diploma di istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico industriale (chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, informatica, meccanica di precisione, telecomunicazioni), maturità professionale (tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

CORPO SANITARIO

Medici.

Laurea in medicina e chirurgia e relativo certificato di abilitazione professionale.

Farmacisti.

Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, o in farmacia e relativo certificato di abilitazione professionale.

CORPO DI COMMISSARIATO

Corsi per laureati.

Laurea in architettura, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, lingue e civiltà orientali, pedagogia, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, interprete e traduttore, lettere, lingue e letterature orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, fisica, materie letterarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche, sociologia, scienze biologiche, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze geologiche, scienze naturali, scienze della produzione animale.

Corsi per diplomati.

Diploma di istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico industriale (chimica conciaria, disegnatore di tessuti, informatica, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche, tecnologie alimentari), maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento), istituto tecnico per geometri, maturità scientifica, maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, maturità classica, scuola europea (maturità classica, maturità scientifica).

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Corsi per laureati.

Laurea in architettura, astronomia, chimica industriale, discipline nautiche, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, interprete e traduttore, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale), scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia, urbanistica, storia, economia politica.

Corsi per diplomati.

Diploma di istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione), maturità scientifica, maturità linguistica.

TABELLA *B*

CONDIZIONI RICHIESTE PER L'IDONEITÀ FISICA ALL'AMMISSIONE AI CORSI AUC DELLA MARINA MILITARE

REQUISITI PARTICOLARI

a) *Dati somatici.*

Statura:

minima = m 1,65
massima = m 1,95; m 1,87 per il personale pilota.

Il perimetro toracico deve essere in rapporto alla statura, secondo i limiti dell'art. 2 dell'«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»; per i giovani che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 20 anni è consentita una tolleranza di 1 cm.

b) *Potere visivo.*

Stato maggiore.

Visus naturale: non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore.

Visus corretto: 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

1,25 diottrie per la miopia;

2 diottrie per l'ipermetropia;

0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed esse;

la correzione totale non dovrà comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.

Stato refrattivo: l'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro, o in ciclopegia, o con il metodo dell'annebbiamento.

Normalità del senso cromatico: (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivi di inidoneità:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

Corpi tecnici.

Visus complessivo: non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore dopo aver corretto totalmente con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se v'è astigmatismo la correzione totale non dovrà comunque superare le 4 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e le 5 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica purché siano presenti la visione e la visione binocolare.

Stato refrattivo: l'accertamento dello stato, ove occorra, può essere eseguito o con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento.

Normalità del senso cromatico: (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivi di inidoneità:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti.

c) *Dentatura.*

La dentatura deve essere in buone condizioni, è consentita la mancanza fino ad un massimo di 8 denti non contrapposti, con l'integrità degli incisivi e dei canini. I denti sostituiti rientrano nel computo dei mancanti.

Le malocclusioni dentarie sono motivo di non idoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

d) *Udito.*

Tutti i giovani aspiranti all'ammissione in qualsiasi Corpo debbono possedere una acutezza che permetta la percezione esatta della voce afona nei toni medi:

alla distanza di otto metri con ambedue gli orecchi;

alla distanza di sette metri con un solo orecchio.

e) *Condizioni generali.*

Sono inoltre causa di inidoneità, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal citato elenco delle imperfezioni e delle infermità:

le varie manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio M.M., costituiscono un manifesto sintomo di speciali malattie costituzionali incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamento di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano comunque un apparìscente deformità;

malattie croniche della faringe associate a quelle della mucosa nasale, le note manifeste di linfatismo o di adenoidismo, nonché l'ipertrofia delle tonsille quando queste vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione della faringe;

la balbuzie anche se di lieve grado;

le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'elenco di cui al primo comma della presente lettera e) prescrive per gli iscritti di leva la rivedibilità o l'osservazione in un ospedale militare, e per i militari la temporanea non idoneità al servizio militare.

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.

PARTE IV

AERONAUTICA

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 28.

1. Il numero e le sedi dei corsi AUC e la ripartizione dei giovani da ammettervi sono stabilite dallo stato maggiore Aeronautica.

2. Il bando d'arruolamento per l'ammissione ai corsi AUC è indetto con decreto ministeriale pubblicato sul Giornale ufficiale della Difesa. Detto bando viene pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o quanto meno sulla stessa viene dato avviso dell'avvenuta emanazione.

Il Ministro della difesa ha facoltà di sopprimere qualsiasi corso precedentemente indetto, di trasferire i giovani da un corso all'altro, di apportare modifiche al numero dei posti messi a concorso.

Art. 29.

1. I corsi AUC per la nomina a sottotenente dell'Aeronautica militare (A.M.) possono essere istituiti, nei sottoindicati ruoli e specialità:

a) *Laureati:*

Corpo sanitario aeronautico;

Corpo commissariato, ruolo commissariato;

Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità:

- infrastrutture aeronautiche;
- costruzioni aeronautiche;
- elettronica.

Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici;

Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici.

b) *Diplomati.*

Arma aeronautica, ruolo servizi;

Corpo di commissariato, ruolo amministrazione;

Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità:

- aeronautici;
- edili;
- elettronici;

- elettricisti;
- motorizzazione;
- armamento;
- assistenti di laboratorio;
- geofisici;
- fotografi.

2. Il reclutamento degli allievi ufficiali piloti di complemento dell'A.M. è regolato dalla legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 30.

1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare a quale dei corsi di cui al precedente articolo intendono partecipare.

2. Non è ammesso partecipare al concorso per più di un ruolo e specialità.

3. I candidati che omettono di indicare nella domanda il ruolo o la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, o che presentano più di una domanda, potranno essere assegnati d'ufficio dal Ministero ad un ruolo e specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

Titolo II

REQUISITI

Art. 31.

1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ad uno dei corsi AUC per l'A.M. di cui al presente decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 28° anno alla data di scadenza del concorso.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'A.M., della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

f) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il Corpo sanitario aeronautico:*

laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) *per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:*

laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

3) *per il Corpo del genio aeronautico:*

laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammisssione al corso nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico-organizzativo, se aspirante all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico-organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo fisici;

laurea in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione nel ruolo chimici;

g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in cui viene emanato il bando uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:*

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue

estere, perito per il turismo, di maturità rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

2) *per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:*

diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

3) *per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:*

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

2. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

3. I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

4. È facoltà del Ministero della difesa fissare nel decreto con cui vengono indetti i corsi AUC diversi od ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della Forza armata.

Titolo III

SELEZIONE

Art. 32.

1. Una commissione nominata con apposito decreto ministeriale provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 31, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale (il relativo punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali);

b) al titolo di studio;

c) agli altri eventuali titoli previsti dal decreto con cui vengono indetti i corsi.

Art. 33.

1. Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo sarà tenuto conto delle precedenze assolute e di quelle a parità di merito previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 34.

1. Gli aspiranti ai corsi AUC saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro selezione dell'A.M. - Reparto medico, o altro organo dell'A.M., tendenti ad accertare il possesso dei requisiti somatico-funzionali per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare quale allievi ufficiali di complemento, nonché l'idoneità generica al volo.

Tali requisiti sono quelli previsti dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, concernente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» integrate dai seguenti:

a) *statura*: non inferiore a metri 1,65;

b) *precedenti morbosi neuro-psichici*: qualsiasi precedente morboso familiare o personale di natura neuropatica o psicopatica che dia motivo di presumere predisposizioni del candidato alle forme predette o alle loro recidive;

c) *funzione visiva*: 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti. Il visus minimo naturale, comunque, non dovrà essere inferiore ad 1/10 per ciascun occhio.

I requisiti visivi per gli AUC - Arma aeronautica ruolo servizi (A.A.r.s.) sono i seguenti:

visus non inferiore ad 8/10 in ciascun occhio, raggiungibili anche con correzione di lenti, purché il visus naturale, in ciascun occhio, non sia inferiore a 4/10;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non devono superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie, quale differenza fra i due assi principali:

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale.

Sono comunque motivo d'inabilità per tutte le categorie:

la miopia superiore a 5 diottrie;

l'astigmatismo miopico, ipermetropico e misto che nel settore di maggior vizio di refrazione superi le 3 diottrie;

l'ipermetropia che superi le 3 diottrie.

Le predette condizioni sono inabilitanti anche se interessano un solo occhio. Senso cromatico: è richiesto, come minimo, il riconoscimento pronto e senza alcun errore, dei colori per trasparenza;

d) *funzione vestibolare*: saggiata con le prove spontanee, deve essere contenuta nei limiti fisiologici;

e) *funzione uditiva*: con audiometro, a tonalità pura, deficit uditivo inferiore a 20 decibel per le frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000 Hz per ciascun orecchio.

2. Gli aspiranti riconosciuti idonei agli accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto Centro di selezione o altro organo dell'A.M., ad un insieme di prove tendenti ad accertare il possesso dei requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiali di complemento nell'Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso:

a) una serie di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale e le qualità caratterologiche;

b) un colloquio psicologico o individuale dal quale sia possibile ricavare anche indicazioni sul successivo impiego.

3. Contro l'esito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 non è ammesso appello.

Titolo IV

AMMISSIONE AI CORSI E NOMINA A SOTTOTENENTE

Art. 35.

1. Il corso allievi ufficiali avrà la durata di circa tre mesi e si svolgerà presso una scuola dell'A.M.

2. I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi meritevoli saranno promossi avieri scelti.

3. Al termine del corso avranno luogo gli esami; gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A.M., ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

4. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame di abilitazione successiva alla data di fine corso.

5. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

6. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

7. Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficenza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

8. Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

9. Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme con quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

10. Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

11. Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle predette cause.

12. Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso, e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

13. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti da qualsiasi corso qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alla premessa:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge n. 958/1956 è il seguente:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 958/1956 è il seguente:

«Art. 13. — In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa».

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 18:

La legge 21 febbraio 1963, n. 249, concerne il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

Nota all'art. 27:

Il testo dell'art. 30 del testo unico approvato con R.D. n. 914/1931 è il seguente:

«Art. 30. — Gli aspiranti di complemento, dispensati dal proseguire il tirocinio prescritto dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento o giudicati inidonei alla promozione a sottotenente di complemento dei vari Corpi militari della regia marina per deficienze fisiche o professionali, vengono, qualora non abbiano ottenuto il passaggio alla leva di terra, nominati secondi capi L. o D. nella categoria e specialità a cui il comando superiore li assegnerà in base alle speciali attitudini personali ed al fabbisogno.

Gli aspiranti di complemento dispensati o dichiarati inidonei come sopra, per cattivo comportamento in servizio o privato, vengono, a meno che non abbiano commessa mancanza suscettibile di retrocessione, ripristinati sottocapi D. o nominati sottocapi L. nelle varie categorie e specialità del Corpo reale equipaggi marittimi con modalità analoghe a quelle previste nel comma precedente.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli aspiranti provenienti dai corsi normali della R. Accademia navale, che non abbiano ottenuta la nomina ad ufficiali».

Nota alla tabella A, voci Commissariato e Corpo delle capitanerie di porto, sottovoci corsi per diplomati:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 910/1969 è il seguente:

«Art. 1. — Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: *a*) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; *b*) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero.

Il personale docente degli istituti d istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.

Il termine per le iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969».

Nota alla tabella B, voce dati somatici:

I limiti per il perimetro toracico di cui all'art. 2 dell'«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, sono quelli indicati nella seguente tabella:

Statura da m	Peso corporeo minimo in kg	Riforma immediata - - Perimetro toracico inferiore a cm	Riforma dopo rivedibilità - - Perimetro toracico in cm	Idoneità - - Perimetro toracico minimo in cm
1,50	46	73	da 73 a — 75	75
1,55	48	74	da 74 a — 76	76
1,60	51	75	da 75 a — 77	77
1,65	54	76	da 76 a — 78	78
1,70	57	77	da 77 a — 79	79
1,75	60	78	da 78 a — 80	80
1,80	63	79	da 79 a — 81	81
1,85	66	80	da 80 a — 82	82
1,90	69	81	da 81 a — 83	83

Nota all'art. 29, comma 2:

La legge n. 224/1986 reca norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Nota all'art. 31:

Il D.P.R. n. 1508/1970 concerne l'istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forlì e Roma.

88G0103

DECRETO 29 febbraio 1988.

Nomina dei membri della commissione elettorale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente dela Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Esaminata la nota n. 66/C.P. in data 22 gennaio 1988 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Orazio Sparano, quale presidente della commissione elettorale centrale;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 12 febbraio 1988, ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale civile, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Sparano dott. Orazio, consigliere di Stato, Roma.

Membri:

Rossi Agostino, dir. rag. prima classe (r.e.), Difeimpiegati, Roma;
Citarella Francesco, dir. di sez., reg. M.C., Roma;
Muras Michele, primo dirig., Commidife, Roma;
Landi Francesco, coad. p.le, Maripers, Roma;
Barca Silvana, coad. p.le, Difeimpiegati, Roma;
Cutrone Carmelo, coad. p.le, Levadife, Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

La prima convocazione è fissata per il giorno 10 marzo 1988, ore 10.

Art. 2.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

Prima circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles NO, Torino:

Presidente:

Arciello dott. Guido, dir. sup. - Commidife, Roma.

Membri:

Pellegrini Pasquale, P.T.I. - 1ª O.R.E., Torino;
Somma Gabriele, operaio - pol. esp., Ciriè;
Vaira Roberto, operaio - mag. misto Co.to, Gandiolo (Torino);
Trasente Luciano, coad. pr.le - 1ª O.R.E., Torino;
Ragno Giovanni, operaio - 1ª O.R.E., Torino;
Gallotti Roberto, coad. - 1ª dir. genio mil., Torino.

Seconda circoscrizione elettorale, con sede presso la 1ª Aeroregione, Milano:

Presidente:

Luly dott. Riccardo, dir. sup. - Difepensioni, Roma.

Membri:

Berneri Celestino, operaio - 3ª O.R.E., Milano;
Fusco Ciro, operaio - Osped. milit., Milano;
Cosentino Pietro, P.T.D. - 1ª R.A. demanio, Milano;
Bianchi Roberto, operaio - 1ª aeroregione, Milano;
Monti Angela, segr. cont. - D.M., Milano;
Santuccio Mirella, coad. - 2° dep. centr. A.M., Gallarate.

Terza circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles N.E., Padova:

Presidente:

Faranda dott. Roberto, primo dirig. - Leggidife, Roma.

Membri:

Montalto Vincenzo, dir. rag. 2ª cl. - comando reg. mil. NE, Padova;
Barbetti Alberto, segr. cont. - com.do reg. mil. NE, Padova;
De Cristofaro Luigi, P.T.I. - 15ª O.R.E., Padova;
Aliffi Salvatore, segr. - com. reg. mil., Padova;
Agostini Carlo, op. qual. - aeroporto, Padova;
Burello Benito, segr. pr. - sez. mag. trasm., Mestre.

Quarta circoscrizione elettorale, con sede presso Maridipart, La Spezia:

Presidente:

Fisichella dott. Filadelfo, primo dirig. - Difepensioni, Roma.

Membri:

Borromeo Mario, P.T.I. - Marinarsen, La Spezia;
Bardella Fabrizio, coad. pr. - Marinarsen, La Spezia;
Tronfi Riccardo, op. qual. - Maricommi, La Spezia;
Malpeli Giuseppe, op. qual. - Marinarsen, La Spezia;
Bonanini Maria Stella, operaia - Marinarsen, La Spezia;
Paci Elvino, coad. sup. - Maricommi, La Spezia.

Quinta circoscrizione elettorale, con sede presso arsenale Esercito, Piacenza:

Presidente:

Secreto dott. Leonardo, dir. sup. - Difesan, Roma.

Membri:

Lentini Giuseppe, op. spec. - arsenale Esercito, Piacenza;
Gandini Carlo, op. qual. - lab. genio pontieri, Piacenza;
Bianchi Antonio, op. qual. - Staveco, Piacenza;
Travaglini Lorella, op. qual. - arsenale Esercito, Piacenza;
Frontini Maurizio, coad. princ. - arsenale Esercito, Piacenza;
Baldotta Elisabetta, op. qual. - 6ª direz. genio, Piacenza.

Sesta circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles TE, Firenze:

Presidente:

Rizzo dott. Giuseppe, primo dirig. - Difeimpiegati, Roma.

Membri:

Ottarelli Marco, coad. datt. - Regiomiles, Firenze;
Daddi Emilio, op. qual. - I.G.M., Firenze;
Poggi Elio, op. spec. - 7ª O.R.E., Firenze;
Masi Fabio, op. qual. - 7ª direz. G.M., Firenze;
Palese Giuseppe, ass. tecn. - 7ª dir. G.M., Firenze;
Migliorisi Giorgio, coad. princ. - uff. leva, Pisa.

Settima circoscrizione elettorale, con sede presso Maridipart, Ancona:

Presidente:

Fucito dott. Francesco, primo dirig. - Difeoperai, Roma.

Membri:

Scopini Alberto, coad. datt. - Maricommi, Ancona;
Sartini Franco, coad. - Maricommi, Ancona;
Bartolacci Renato, op. spec. - Maridipart, Ancona;
Fratoni Fulvio, op. qual. - Maridipart, Ancona;
Hervat Giovanni, coad. mecc. - distretto mil. princ., Ancona;
Nasca Luciano, coad. princ. - Maridipart, Ancona.

Ottava circoscrizione elettorale, con sede presso palazzo Esercito - Ministero Difesa, Roma:

Presidente:

Lecchini dott.ssa Maria Carolina, primo dirig. - Difeimpiegati, Roma.

Membri:

Marino Salvatore, P.T.I. princ. - 8ª rep. rif., Roma;
Megna Giuliano, P.T.I. pr.le - dir. lav. G.M., Roma;
Pulcini Angelo, coad. datt. - Difeimpiegati, Roma;
De Mei Rossella, coad. datt. - S.M.E. lab. prec., Roma;
Casonato Franco, dir. rag. seconda cl. - Costarmaereo, Roma;
Chiusano Alberto, coad. princ. - Leggidife, Roma.

Nona circoscrizione elettorale, con sede presso il palazzo Aeronautica - Ministero difesa, Roma:

Presidente:

Di Pofi Moroni dott.ssa Maria, primo dir. Costarmaereo, Roma.

Membri:

Bartolucci Tonino, op. spec. - 8ª O.R.E., Roma;
Minni Felice, coad. p.le - Difeimpiegati, Roma;
Iacolano Stefano, op. qual. - Smep, Roma;
Gubinelli Mauro, op. qual. - comando 2ª regione aerea, Roma;
Di Meo Vincenzo, P.T.I. - 8ª rep. rif., Roma;
Procida Claudio, op. qual. - Difepensioni, Roma.

Decima circoscrizione elettorale, con sede presso Maridipart, Taranto:

Presidente:

Raucci dott. Michele, dir. sup. - Difesan, Roma.

Membri:

Francavilla Tommaso, coad. p.le - Marinarsen, Taranto;
Vivenzio Carmine, op. spec. - Marinarsen, Taranto;
Carafa Giuseppe, coad. p.le - Maricommi, Taranto;
D'Arcangelo Addolorato, op. qual. - Maridipart, Taranto;
Piepoli Natale, coad. p.le - Maridipart, Taranto;
Basile Cosimo, op. qual. - Marimuni, Taranto.

Undicesima circoscrizione elettorale, con sede presso la 3ª Aeroregione, Bari:

Presidente:

Pugliese dott. Eugenio, primo dir. Difeoperai, Roma.

Membri:

Nuzzo Nazzareno, coad. p.le - Aeropers 2° ufficio, Bari;
Lucente Michele, coad. p.le - Aeropers 2° ufficio, Bari;
Pugliese Stefano, operaio - 3° grumauto, Mungivacca (Bari);
Giordano Vito, coad. p.le osp. mil., Bari;
Di Rienzo Claudio, operaio, Marinarsen, Brindisi;
Garofalo Michele, coad. datt., osp. milit., Bari.

Dodicesima circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles ME, Napoli:

Presidente:

Paternò dott. Benedetto, dir. sup. - Difesan, Roma.

Membri:

Mirone dott. Serafino, cons. - pirotecnico Esercito, Capua;
Improta Salvatore, coad. - arsenale Esercito, Napoli;
Capezzuto Ernesto, op. spec. - arsenale Esercito, Napoli;
Nettuno Bruno, coad. p.le - Accademia Aeronautica, Pozzuoli;
Borriello Romeo, coad. - Accademia Aeronautica, Pozzuoli;
Sabatino Gaetano, op. guardiano - arsenale Esercito, Napoli.

Tredicesima circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles SI, Palermo:

Presidente:

Carullo dott. Mario, dir. sup. - Difepensioni, Roma.

Membri:

Lo Castro Diego, geom. p.le - direz. genio mil., Palermo;
Cutillo Michele, op. spec. - 11ª O.R.E., Palermo;
Alaimo Pietro, op. qual. - dir. gen. mil., Palermo;
Genghi Santo, op. qual. - 11ª O.R.E., Palermo;
Favuzza Giampiero, ass. tecn. - 11ª O.R.E., Palermo;
Messina Giacomo, coad. - D.M., Palermo.

Quattordicesima circoscrizione elettorale, con sede presso Regiomiles SA, Cagliari:

Presidente:

Pedicelli dott. Franco, primo dirig. - Geniodife, Roma.

Membri:

Dettori Giancarlo, op. faro, capo S. Lorenzo;
Rea Filippo, op. spec. - 88° Rep., Capo Teulada;
Piras Valter, op. - 12ª O.R.E., Cagliari;
Siddi Gianfranco, op. - 12ª O.R.E., Cagliari;
Allegri Renato, op. - Marinarsen, La Maddalena;
Piras Vittorio, op. qual. - Comar, Cagliari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: ZANONE

88A0963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1987.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina per la perequazione automatica delle pensioni per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 1986) che, in applicazione della normativa anzidetta, ha determinato, tra l'altro, la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1987;

Visto l'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° novembre 1987, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in circa 6,9 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato, altresì, che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,42 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,42 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1987

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOTI

Il Ministro dei trasporti
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0982

DECRETO 9 febbraio 1988.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1988, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1987, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dalperiodo di paga in corso al 9 gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1988, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1988, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalla unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria	Dirigenti	Quadri	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.310.000	3.371.000	2.973.000	2.581.000	2.088.000	1.815.000	1.543.000
Autotrasporto e spedizione merci	Dirigenti	Quadri	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.310.000	3.371.000	2.973.000	2.581.000	2.088.000	1.815.000	1.543.000
Credito	Personale direttivo	Quadri	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	3.371.000	2.846.000	2.618.000	2.486.000	2.409.000	2.343.000	2.068.000
Assicurazioni	Dirigenti	Quadri	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3.371.000	3.080.000	2.519.000	2.292.000	2.134.000	1.958.000	1.793.000
Commercio	Dirigenti	Quadri (1ª categoria super)	Impiegati con funzioni direttive (1ª categoria)	Impiegati di concetto (2ª e 3ª categoria)	Personale d'ordine (4ª categoria)	Altro personale (5ª categoria)	
	3.400.000	2.033.000	1.967.000	1.845.000 1.731.000	1.641.000	1.585.000	

SETTORE	QUALIFICHE						
Trasporto aereo	Dirigenti	Impiegati con funzioni direttive (funzionari 1ª cat. super)	Impiegati con mansioni di particolare importanza in aree di particolare rilevanza e complessità (funzionari 1ª cat.)	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª cat.)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª cat.)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici	Operai
	4.310.000	3.227.000	2.839.000	2.461.000	2.035.000	1.988.000	1.916.000

SETTORE	QUALIFICHE					
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai
	2.398.000	2.050.000	1.848.000	1.730.000	1.485.000	1.353.000
Giornalismo	Giornalisti					
	3.850.000					
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai
	1.936.000	1.740.000	1.582.000	1.430.000	1.543.000	1.354.000
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai			
	1.863.000	1.595.000	1.471.000			

88A0962

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1988, con il quale sono state prorogate al 31 marzo 1988 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1987;

Decreta:

Per il 15 marzo 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al partatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,46 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'eserci zio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1988
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 244

88A1007

DECRETO 4 marzo 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1988, con il quale sono state prorogate al 31 marzo 1988 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1987;

Decreta:

Per il 15 marzo 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al partatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,96 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio Rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1988
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 245

88A1008

DECRETO 4 marzo 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1988 con il quale sono state prorogate al 31 marzo 1988 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1987;

Decreta:

Per il 15 marzo 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1988
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 246

88A1009

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1987.

Applicazione del regolamento CEE n. 219/84 del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il regolamento CEE n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, come modificato dal regolamento CEE n. 3325/80, in particolare l'art. 13, paragrafo 3;

Visto il regolamento CEE n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modifiche, in legge 17 novembre 1984, n. 775, ed in particolare l'art. 2, punto 3;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1986, recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 219/84;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modifiche, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, ed in particolare l'art. 7;

Sentito il Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che i fondi assegnati dalla Comunità economica europea alle province italiane giungano ai destinatari finali mediante procedure semplici e rapide;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, punto 1) del regolamento CEE n. 219/84 è possibile che il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale siano versate direttamente agli organismi responsabili dell'attuazione;

Considerato che per quanto riguarda le province meridionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, in deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria;

Considerato che è opportuno adottare un procedimento analogo per le province del Centro-Nord;

Decreta:

L'art. 6 del decreto 16 maggio 1986 è modificato come segue:

«I fondi destinati dalla Comunità economica europea allo Stato italiano per il cofinanziamento dei programmi relativi alle zone di aiuto delle province di Arezzo, Como, Perugia, Pesaro, Pistoia, Treviso e Vercelli, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno assegnati come segue:

A) Le somme destinate al sostegno di progetti di investimento industriale presentati da piccole e medie imprese industriali ai sensi dell'art. 4, primo comma, punto 3, del regolamento CEE n. 219/84, saranno versate direttamente al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati.

B) Le somme destinate al cofinanziamento delle altre azioni elencate all'art. 4 del regolamento CEE n. 219/84, citato, inserite nei programmi regionali approvati dalla commissione CEE, saranno versate nei rispettivi conti correnti istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato a favore delle règioni interessate.

Ai fini di un più sollecito espletamento delle operazioni di accreditamento dei fondi tra i vari destinatari nazionali, la CEE è invitata a comunicare distintamente le specifiche destinazioni dei contributi concessi a carico del FERS».

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1988
Registro n. 2 Industria, foglio n. 306

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 724/75 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE serie L n. 73 del 21 marzo 1975.

— Il regolamento CEE n. 3325/80 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE serie L n. 349 del 23 dicembre 1980.

— Il regolamento CEE n. 219/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE serie L n. 27 del 31 gennaio 1984.

— Dall'art. 2, punto 3, del D.L. n. 581/1984 deriva la competenza congiunta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per la marina mercantile ad amministrare il regolamento CEE n. 3635/85.

— Il D.M. 16 maggio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 14 luglio 1986.

— Il D.L. n. 835/1986 reca: «Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

88A0960

DECRETO 24 febbraio 1988.

Determinazione per il periodo 1° marzo 1988-28 febbraio 1989 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1987, con il quale è stato stabilito per il periodo 1° marzo 1987-29 febbraio 1988 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50% del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Visto che il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1987 ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° marzo 1987 -29 febbraio 1988 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13% del

premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1987, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1987 con il qualè è stato confermato anche per l'anno 1988 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1986 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 30% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 30% e del 26,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 28,50% e del 24,50% del premio di tariffa;

Considerate le perdite subite dalla Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., nell'esercizio 1° agosto 1986 - 31 luglio 1987 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle società controllate e dei conferimenti effettuati alle medesime società controllate per la costituzione e la integrazione dei rispettivi capitali sociali;

Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della Sofigea S.r.l. negli anni 1980-87 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto, nonché quanto incassato dalla stessa Sofigea, per la cessione della totalità delle azioni di cinque società controllate;

Considerato che, pur permanendo nei confronti della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739, l'esame dei dati predetti induce a ritenere che non sussista la necessità di stabilire in favore delle imprese socie della predetta Sofigea S.r.l., per le tariffe dei premi R.C. auto 1988-89, un maggior caricamento ai sensi dell'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la nota n. 878171 del 22 febbraio 1988, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere in ordine alla determinazione del sovracaricamento;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1988;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30% e del 26,50% del premio di tariffa al netto di contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nel 28,50% e nel 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1988, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0961

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1364/FPC del 13 febbraio 1988, concernente: «Interventi urgenti nei comuni di Sernio e Tresivio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987». (Ordinanza n. 1371/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1364/FPC del 13 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988;

Considerata la necessità di meglio individuare l'intervento disposto con la suddetta ordinanza nel comune di Sernio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza 13 febbraio 1988 n. 1364/FPC è così modificato:

«È assegnata al comune di Sernio la somma di L. 3.340.000.000 per i lavori di formazione delle arginature in sponda destra del fiume Adda, nel comune di Sernio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0988

ORDINANZA 1° marzo 1988.

Concessione all'A.N.A.S. di Firenze di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per accelerare l'esecuzione dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 440 di Porto S. Stefano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1372/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 30 gennaio 1988, n. 2719, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Firenze, ribadita dalla nota del 20 febbraio 1988, n. 1344, a firma del direttore generale A.N.A.S., con le quali si richiede la concessione di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 440 alla progressiva km 12+650 interrotta da una frana;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta data la gravità dell'evento che ha determinato l'interruzione del transito sulla statale con il conseguente isolamento dell'abitato di Porto S. Stefano;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di ripristino sulla strada statale n. 440 al km 12+650 l'A.N.A.S., compartimento di Firenze, può derogare alle vigenti norme in materia di affidamento dei lavori nonché in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0989

ORDINANZA 1° marzo 1988.

Assegnazione all'Amministrazione della difesa delle somme occorrenti alla sistemazione delle aree destinate al ricovero del convoglio ferroviario di pronto intervento. (Ordinanza numero 1373/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il contratto stipulato il 5 dicembre 1986 con il quale sono stati acquistati dalla Costamasnaga S.p.a., con sede in Milano, i convogli ferroviari di pronto intervento (sistema Co.Pi. Fer.) da utilizzare per soluzioni abitative di emergenza in occasione di eventi calamitosi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla disponibilità di un'area idonea, con i necessari requisiti di sicurezza e sorveglianza, al ricovero dei convogli ferroviari in parola;

Vista la nota n. 7946/192.750 del 5 novembre 1987 con la quale lo stato maggiore dell'Esercito, dopo opportune verifiche e ricognizioni, ha individuato la sede prescelta allo stanziamento dei convogli sopracitati in una area presso la Scuola militare di commissariato ed amministrazione in Maddaloni (Caserta), già munita di un raccordo collegato alla locale stazione ferroviaria;

Vista la nota n. 62/032334/2573/330 del 9 dicembre 1987 con la quale lo stato maggiore della Difesa ha quantificato la spesa necessaria per l'adeguamento del sedime e la sistemazione dei binari in lire 600 milioni;

Ravvisata, quindi, la necessità di accreditare alla Amministrazione della difesa la somma richiesta per le anzidette finalizzazioni;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata all'Amministrazione della difesa, a carico del findo della protezione civile per la sistemazione dell'area e binario destinati al ricovero dei convogli ferroviari di pronto intervento di cui al contratto in data 5 dicembre 1986 citato nelle premesse, la somma di lire 600 milioni, da versare in tesoreria sul cap. 3458 - capo X del bilancio di entrata, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio dell'Amministrazione difesa.

Art. 2.

Il servizio bilancio e affari amministrativi è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0990

ORDINANZA 2 marzo 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, concernente: «Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria». (Ordinanza n. 1374/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 e l'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984 che regolano i criteri e le modalità in ordine alla riattazione delle opere danneggiate, rispettivamente, dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e dal sisma del 29 aprile 1984 in Umbria;

Vista l'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984;

Considerato che il Parlamento, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 159, ha modificato il comma 11, art. 2, eliminando l'utilizzazione dei piani di recupero previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457;

Considerato altresì che tale modifica ha comportato l'emanazione della citata ordinanza n. 310/FPC/ZA che, all'art. 1, ha modificato il primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA che escludeva dai benefici della riattazione le abitazioni ricadenti nei detti piani di recupero;

Ravvisata la necessità di unificare la normativa in materia di riattazione relativamente agli eventi sismici del 29 aprile in Umbria e del 7 e 11 maggio in Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, anche in considerazione della recente istanza prodotta dalla regione Umbria in merito all'argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza numero 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 sono soppresse le parole: «escluse quelle che i comuni intendono sottoporre a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

Al punto 1.2 dell'allegato *A* dell'ordinanza numero 240/FPC/ZA è soppressa la lettera: «*g)* edifici esclusi ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 18 febbraio 1988.

Trattativa privata per l'affidamento del servizio di assuntoria per l'ammasso pubblico del burro - campagna 1988-89.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/68 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare con continuità l'organizzazione d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale per l'acquisto delle quantità di burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna lattiera 1988-89;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro per la campagna 1988-89 sono regolate dalle condizioni contenute nell'atto disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato all'A.I.M.A., mediante trattativa privata a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinato alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma (cap. 00185), via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'AIMA e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

l'impegno ad operare almeno in una delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto indicando per ciascuna di esse:

il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente di requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dal presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dimostrazione delle capacità finanziarie del richiedente;

certificato di residenza e stato di famiglia dei legali rappresentanti, nonché del direttore amministrativo e tecnico;

mod. GAP/2.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel conratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

È oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenente non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:
la denominazione di «Burro»;
il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;
la data di fabbricazione;
il peso netto nel burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:
la data di consegna;
la data di immissione in frigorifero;
il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.132 pari a L. 5.051.916 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100/km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 96,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;
luogo in cui il prodotto è depositato;
centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;
dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;
dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la paritita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore nel periodo che decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del burro che scade il centoquarantesimo giorno da tale data, provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a L. 38.532 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a L. 666,90 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse dell'11% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono custodire nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nella apposita convenzione.

Art. 19.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Prot. ....

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO
BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° esame (al momento del conferimento) - 2° esame (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. .... prelevato il giorno .... presso il magazzino...

dell'Ente assuntore...; relativo alla partita n. ....

conferita in data .... dalla ditta ....

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso)		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce	
1.6 materie estranee		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 acre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che:

Il campione stesso presenta / non presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data................................ una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro prodotto esclusivamente con crema di latte acida sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

.............................., li ....

Gli esperti

Il direttore

88A0964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento dei prestiti per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/92 e redimibile 9% - 1975/90

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle 49 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/92, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 30 giugno 1977, nonché delle 9 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/90, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641, e 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il giorno 25 marzo 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla undicesima estrazione di 8 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/92, nonché alla tredicesima estrazione di 3 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/90.

I titoli appartenenti alla serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 gennaio 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia dipendenti e pensionati dello Stato «ACLI» a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 8 aprile 1952, rep. 21552, reg. soc. 1112 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia «Edilinma» a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 3 marzo 1978, rep. 179752, reg. soc. 3638 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Cormorano primo, già Speranza a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 15 ottobre 1971, rep. 78307, reg. soc. 2607 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 23 settembre 1971, rep. 139476, reg. soc. 2568 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Polizia urbana, già Vigili urbani a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Raso in data 18 settembre 1961, rep. 42912, reg. soc. 1698 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Casa lieta a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 6 giugno 1963, rep. 50058, reg. soc. 1852 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Cassiopea a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 18 marzo 1972, rep. 53541, reg. soc. 2650 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Mangalia a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 24 maggio 1973, rep. 155159, reg. soc. 2807 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Pezzino alto a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 23 novembre 1972, rep. 150028, reg. soc. 2718 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia dipendenti e pensionati dello Stato Varignano, con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 18 maggio 1953, rep. 23591, reg. soc. 1179 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro aperto 74 a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 14 agosto 1974, rep. 163840, reg. soc. 2970 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa di produzione e lavoro CENSAT - Centro studi ambiente territorio a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 23 marzo 1979, rep. 184843, reg. soc. 3901 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Golfo di S. Venerio a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Acerbi in data 5 dicembre 1963, rep. 17013, reg. soc. 1883 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Saufi - Ordine dorico a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Acerbi in data 7 novembre 1963, rep. 16791, reg. soc. 1876 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa mista centro di progettazione In.So.Tec. - Iniziative sociali e tecniche a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 27 luglio 1977, rep. 177318, reg. soc. 3506 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Il Carabiniere a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 22 novembre 1962, rep. 43438, reg. soc. 1782 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Alpe a r.l., con sede in Bolano (La Spezia), costituita per rogito Raimondi in data 1° dicembre 1975, rep. 37735, reg. soc. 3203 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., con sede in Lerici (La Spezia), costituita per rogito Cecchi in data 28 novembre 1969, rep. 29345, reg. soc. 2380 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa «Edilizia nuova Levanto» a r.l., con sede in Levanto (La Spezia), costituita per rogito Acerbi in data 10 settembre 1974, rep. 47751, reg. soc. 2991 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Prealba a r.l., con sede in Levanto (La Spezia), costituita per rogito Acerbi in data 23 febbraio 1972, rep. 40715, reg. soc. 2633 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Portovenere a r.l., con sede in Portovenere (La Spezia), costituita per rogito Federici in data 27 gennaio 1973, rep. 82816, reg. soc. 2756 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa mista «Cooperativa operatori socio educativi Co.Op.S.E.» a r.l., con sede in Portovenere (La Spezia), costituita per rogito Ferrara in data 18 marzo 1980, rep. 189834, reg. soc. 4087 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Riomaggiore a r.l., con sede in Riomaggiore (La Spezia), costituita per rogito Scopesi in data 21 dicembre 1946, rep. 5740, reg. soc. 796 del tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia Esperia 1977 a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Segalerba in data 26 gennaio 1977, rep. 15496, reg. soc. 32446 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Roberta a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Morello in data 8 luglio 1955, rep. 24823, reg. soc. 21487 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Pegli sole a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Feroli, in data 20 aprile 1978, rep. 12202, reg. soc. 33376 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Verbena a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ridella in data 30 giugno 1978, rep. 5367, reg. soc. 33546 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Ambra a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Finelli in data 8 giugno 1976, rep. 7708, reg. soc. 31875 del tribunale di Genova:

società cooperativa edilizia Le Camelie a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 27 novembre 1975, rep. 35278, reg. soc. 31553 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Il Castelluccio a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 18 aprile 1978, rep. 17309, reg. soc. 33366 del tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro danza e musica a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Schiaffino in data 29 gennaio 1979, rep. 14945, reg. soc. 34021 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Morello in data 13 luglio 1971, rep. 242046, reg. soc. 28764 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Nuova Libertas seconda, già Libertas seconda a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 25 luglio 1974, rep. 107656, reg. soc. 30589 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia dipendenti A.G.I.P. Genova a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Gritta Tassorelli in data 16 marzo 1957, rep. 21900/2479, reg. soc. 21806 del tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro Qualcosa di nuovo a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Verde in data 9 giugno 1978, rep. 332362, reg. soc. 33516 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Peietti a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Givri in data 23 aprile 1977, rep. 34244, reg. soc. 32553 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Lavagna seconda a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 1° marzo 1974, rep. 56313, reg. soc. 30282 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Redipuglia a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito De Felice in data 18 ottobre 1975, rep. 199255, reg. soc. 31464 del tribunale di Genova;

società cooperativa mista Icres Liguria - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Di Paolo in data 15 ottobre 1981, rep. 7934, reg. soc. 37362 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Pian dell'Armà a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Morra in data 6 marzo 1974, rep. 1508, reg. soc. 30696 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Val Curone a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Morra in data 6 marzo 1974, rep. 1509, reg. soc. 30695 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Orione fra dipendenti postali, con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 8 agosto 1974, rep. 228008, reg. soc. 30638 del tribunale di Genova;

società cooperativa di consumo «Cooperativa ferrovieri - Fercoop Genova», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 21 dicembre 1979, rep. 22154, reg. soc. 34856 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia l'Invincibile Fiamme Gialle a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 15 novembre 1955, rep. 5379, reg. soc. 21063 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Cooperativa 76 a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ferrandino in data 23 novembre 1976, rep.120090, reg. soc. 32236 del tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro Sirio a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 8 gennaio 1979, rep. 19289, reg. soc. 34003 del tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia Amici del bosco e del mare a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Barletti in data 6 marzo 1967, rep. 3557, reg. soc. 26750 del tribunale di Genova.

88A0944 - 88A0945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Pentaemme Auditing S.r.l.», in Schio, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto interministeriale 26 febbraio 1988, ha autorizzato la società «Pentaemme Auditing S.r.l.», con sede in Schio (Vicenza), ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A0970

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° Expoarte, che avrà luogo a Bari dal 14 aprile al 18 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Modasposa, che avrà luogo a Bari dall'8 aprile all'11 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 20ª Mostra mercato nazionale vacanze e tempo libero, che avrà luogo a Piacenza dal 9 aprile al 17 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Primavera '88, che avrà luogo a Genova dal 25 marzo al 4 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Regaloitalia - Mostra ceramica, vetro e articoli da regalo, che avrà luogo a Verona dal 15 aprile al 18 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone int. dei servizi, che avrà luogo a Milano dal 16 aprile al 25 aprile 1988.

88A0829

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali doganali riuniti» ad esercitare un magazzino generale, in Arena Po

Con decreto ministeriale datato 18 febbraio 1988, è stata autorizzata la S.p.a. «Magazzini generali doganali riuniti» ad istituire ed esercitare in Arena Po (Pavia), Strada provinciale n. 10, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con la denominazione di «Magazzini generali doganali Arena Po (M.G.D.A.P.)».

88A0948

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 133.034.000 dovuto dalla ditta Bortoluzzi Pietro, Pieve d'Alpago (Belluno), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Belluno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 48.813.322 dovuto dalla S.r.l. Villa ridente, con sede in Albissola Marina (Savona), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Savona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A0947

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Tesauro» in Fossano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 1291/2.89.29/sett.1/B, del 17 dicembre 1987, l'istituto tecnico commerciale «Tesauro» di Fossano (Cuneo) è stato autorizzato ad accettare in donazione dalla Cassa di risparmio di Torino un videoregistratore «Panasonic NV 730» del valore di L. 1.760.000 ed apparecchiature per il laboratorio di fisica per un valore complessivo di L. 1.432.462.

88A0828

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Vigalzano

Con deliberazione n. 661 di data 5 febbraio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3437/2 in comune catastale di Vigalzano, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A0924

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221